



COMUNE DI ARMENTO

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 30 DEL 16/04/2020

copia

Oggetto:	<i>Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 – Adozione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 – Provvedimenti.</i>
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemila venti** il giorno **sedici del mese di aprile** alle ore **10,45** nella Casa Comunale, a seguito di apposita convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE	ASSENTE
1	BELLO Maria Felicia	X	
2	MUCCIANTE Rosa	X	
3	VASTOLA Vincenza Maria Rosaria	X	
TOTALI		3	0

- La presente seduta viene effettuata in videoconferenza audio e video, secondo quanto disposto dal decreto sindacale n.3/2020 del 26/03/2020.
- Partecipa con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione il Segretario comunale Dott. Giuseppe Romano.
- Essendo legale il numero degli intervenuti la Dott.ssa Bello Maria Felicia, nella qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

La giunta comunale

Premesso che	
IL/I RESPONSABILE/I DELL'AREA	
I° AMM.VO/CONTABILE	<input checked="" type="checkbox"/>
II° TECNICO - MANUTENTIVA	<input type="checkbox"/>
in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa per effetto degli articoli 5 e 6 del " Regolamento comunale sui controlli interni " approvato con delibera consiliare n. 53 del 10.12.2019 esecutiva, alla copertura finanziaria ed al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000,	
ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE	
Armento 16/04/2020	(regolarità tecnica/contabile) Il Responsabile Area Amministrativo/contabile f.to Bello Maria Felicia
	(regolarità tecnica) Il Responsabile Area Tecnico -Manutentiva f.to Massaro Gianfranco

Atteso che la legge di bilancio dello Stato 2020 è stata approvata con legge n. 160 del 27.12.2019;

1. con decreto del Ministero dell'interno è stato prorogato al 31.3.2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019) il bilancio di previsione 2020 da parte degli enti locali, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **ulteriormente prorogato al 30.4.2020 con decreto ministero interno del 28.2.2020 pubblicato sulla G.U. n. 50 del 28.2.2020;**

Premesso che l'art. 170 - Documento Unico di Programmazione - del TUEL testualmente recita:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.

Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.”;

Verificato che l'art. 174 - Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati - del TUEL testualmente recita:

“1. Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.

- Il regolamento di contabilità dell'ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l'organo esecutivo presenta all'organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione.

- Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151.

2. Nel sito internet dell'ente locale sono pubblicati il bilancio di previsione, il piano esecutivo di gestione, le variazioni al bilancio di previsione, il bilancio di previsione assestato ed il piano esecutivo di gestione assestato.”;

Richiamato l'art. 151, comma 1 del TUEL e s.m.i. il quale testualmente recita: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;*

Dato atto che il punto 8.2 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – principio della programmazione – è stato modificato alla fine dell'anno 2018 stabilendo che *“Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza*

necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I termini di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere inseriti nel DUP.

In particolare, si richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del programma triennale delle opere pubbliche dall'articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del committente. Le amministrazioni possono consentire al presentazione di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono adottare ulteriori forme di pubblicità purché queste siano predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente comma";

Visti i seguenti riferimenti normativi in merito ai vari strumenti di programmazione contenuti nel DUP:

- 1) **programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;**
- 2) **piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, c. 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n.133;**
- 3) **programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art.21, c. 6, del D. Lgs. n.50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione ;**
- 4) il comma 2 dell'art. 57 "Disposizioni in materia di enti locali" del Decreto Fiscale (DL124/2019), in tema di semplificazioni, **ha abrogato** i seguenti tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali e divenute anacronistiche rispetto alle nuove regole di finanza pubblica e all'esigenza di semplificazione amministrativa:
 - limiti di spesa per la formazione del personale (art. 6, c. 13, DL 78/2010);
 - limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza (art. 6, c. 7, DL 78/2010);
 - limiti di spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, c. 8, DL 78/2010);
 - divieto di effettuare sponsorizzazioni (art. 6, c. 9, DL 78/2010);
 - limiti delle spese per missioni (art. 6, c. 12, DL 78/2010);
 - limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni (art. 27, c. 1 DL 112/2018);
 - vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, c. 1-ter, DL 98/2011);
 - limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché acquisto di buoni taxi (art. 5, c. 2, DL 95/2012);

- obbligo di adozione dei piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, c. 594, L. 244/2007);
- vincoli procedurali concernenti la locazione e la manutenzione degli immobili (art. 24, DL 66/2014)

per cui il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007 e gli altri documenti di programmazione quali: tagli a spese per studi e incarichi di consulenza, spese per collaborazioni coordinate e continuative, spese per convegni, pubblicità, rappresentanza, spese per missioni, spese di formazione, spese per acquisto e manutenzione, noleggio e buono taxi autovetture, mobili ed arredi, ecc...non sono più presenti nella Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

Considerato altresì che la norma ha ritenuto comunque di inserire una sorta di "clausola di salvaguardia" tenendo fermi gli eventuali specifici termini eventualmente previsti, quale ad esempio la programmazione del fabbisogno di personale, per la quale è competente, ex art. 91 del TUEL, la Giunta;

Tenuto conto della necessità di procedere alla adozione al DUP 2020-2022;

Ritenuto necessario sottoporre al Consiglio Comunale l'approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 presentata dalla Giunta, quale documento di programmazione dell'attività dell'Ente;

Richiamate le deliberazioni di giunta comunale:

- n. 28 in data odierna di approvazione del piano triennale delle azioni positive;
- n. 29 in data odierna del piano di fabbisogno del personale;
- n.25 in data odierna del piano delle alienazioni;
- n.46 del 13.11.2019 del piano triennale ed annuale delle opere pubbliche e della non adozione del programma biennale delle forniture e dei servizi in assenza di finanziamenti in tal senso;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 48 del Tuel;

Ad unanimità di voti;

Delibera

1. Di adottare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 170, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, redatta in base alle indicazioni di cui punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/11, allegata alla presente deliberazione sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che la nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022 deve essere pubblicata sul sito Internet del Comune di Armento – Amministrazione Trasparente – Sezione Bilanci.
2. Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

f.to Dott.ssa Maria Felicia Bello

Il Segretario

f.to Dott. Giuseppe Romano

Prot. n.1624 del 21/04/2020

Certificato di pubblicazione e comunicazione ai capigruppo n.

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Contestualmente all'affissione all'albo gli estremi di questa deliberazione sono stati trasmessi ai Consiglieri Capigruppo in conformità all'art. 125, comma 1, del predetto decreto.

Il Segretario

f.to Dott. Giuseppe Romano

Il responsabile del servizio

visti gli atti di ufficio

Attesta

che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 , D.lgs. n. 267/2000).

Il Segretario

f.to Dott. Giuseppe Romano

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso consentito dalla legge.

Dalla residenza municipale, lì

Il Segretario

Dott. Giuseppe Romano